Requisiti del debitore per la composizione della crisi da sovraindebitamento:

Possono accedere alla procedura coloro che si trovano in una condizione di sovraindebitamento, cioè in una "situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determini la rilevante difficoltà di adempiere le obbligazioni ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente".

Sono ammessi alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento:

- Imprese commerciali non fallibili;
- Imprese agricole;
- Start up innovative (non oltre 4 anni dalla costituzione);
- Imprenditori/imprenditrici commerciali fallibili cancellati/e dal registro delle imprese da oltre un anno;
- Consumatori/consumatrici;
- Professionisti/e, artisti/e o lavoratori/lavoratrici autonomi/e;
- Società tra professionisti, associazioni professionali o studi professionali associati;
- Associazioni.

Le imprese non fallibili devono adempiere le condizioni seguenti:

- 1. Nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di accesso alla procedura di gestione del sovraindebitamento il debitore/la debitrice non deve aver avuto un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo superiore a 300.000 €.
- 2. Nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di accesso alla procedura di gestione del sovraindebitamento il debitore/la debitrice non deve avere realizzato ricavi lordi superiori a 200.000 € all'anno.
- 3. Il debitore/la debitrice deve avere un ammontare di debiti, anche non scaduti, inferiore a 500.000 €.

Qualora anche solo uno dei sopra riportati parametri venisse superato, il debitore/la debitrice è considerato/a soprasoglia e, pertanto, fallibile. In questo caso egli/ella non avrebbe accesso alla procedura, salvo i debiti scaduti e non pagati sono inferiore a 30.000 € (art. 15, co. 9, l.f.).

L'istanza di ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento non è ammissibile quando:

- il debitore/la debitrice è soggetto/a a procedure concorsuali;
- il debitore/la debitrice ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento;
- il debitore/la debitrice ha subìto, per cause a lui/lei stesso/a imputabili, l'annullamento o la risoluzione dell'accordo oppure la revoca o la cessazione degli effetti dell'omologazione dello stesso;
- il debitore/la debitrice ha presentato una documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.

Per la composizione della crisi di sovraindebitamento sono previsti tre procedimenti:

- Proposta di accordo da sovraindebitamento
- Piano del consumatore
- Liquidazione del patrimonio

Se la legge prevede procedure speciali, queste devono essere tentate prima.

Il debitore/la debitrice può essere sia una persona fisica o giuridica sia un ente collettivo. Sono esclusi della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento enti pubblici.